

L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC NEL DECRETO RILANCIO

A far data dal 16 maggio 2020 è cessata la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'art. 103 del Decreto Legge n. 182/2020 e con efficacia successivamente prorogata dall'art. 37 del Decreto Legge n. 23/2020.

Come noto la ridetta sospensione ha interessato anche le procedure per l'affidamento di contratti pubblici indette ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Contestualmente alla ripresa dell'espletamento delle procedure di gara, il Decreto Legge n. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") ha previsto, tra le altre misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una particolare agevolazione anche per tale settore.

Facciamo riferimento, in particolare, a quella prevista dall'art. 65 del Decreto Legge in commento, con cui si è stabilito di esonerare temporaneamente soggetti pubblici e privati dal versamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, L. 23 dicembre 2005 n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara.

Si tratta di una misura volta ad assicurare supporto economico alle Amministrazioni e alle imprese, in un periodo di particolare criticità sotto il profilo della liquidità finanziaria, inserita nel Decreto Rilancio in accoglimento di apposita richiesta formulata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 289 dello scorso 1° aprile.

Con tale provvedimento, infatti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si era resa disponibile ad *"offrire il proprio fattivo contributo al Paese e, in particolare, al mercato vigilato mediante iniziative volte ad alleggerire gli operatori del settore dagli oneri economici dovuti per la partecipazione alle procedure di scelta del contraente"*.



COS' È IL CONTRIBUTO ANAC?

Come è noto, infatti, l'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (c.d. Legge Finanziaria 2006) prevede che le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici siano sovvenzionate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, le Amministrazioni che vogliono bandire una procedura di affidamento, da un lato, e gli operatori economici che intendono parteciparvi, dall'altro, devono corrispondere all'ANAC un contributo al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento dei compiti di vigilanza, regolazione, prevenzione e contrasto all'illegalità e alla corruzione, nonché dei poteri sanzionatori riconosciuti all'Autorità dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

L'entità della contribuzione in parola è stata, da ultimo, stabilita con Delibera ANAC 19 dicembre 2018 n. 1174, recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019*".

Il contributo dovuto varia in base all'importo posto a base di gara ed è ricompreso:

- tra € 20,00 (per gli appalti compresi tra € 150.000 e € 300.000) ed € 500,00 (per gli affidamenti di importo superiore a 20 milioni di euro) per gli operatori economici;
- tra € 30,00 ed € 800,00 per le stazioni appaltanti.

L'ARTICOLO 65 DEL D.L. 34/2020

Con l'art. 65 del D.L. n. 34/2020 si è, dunque, previsto l'esonero dal versamento del contributo ANAC sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette successivamente al 19 maggio (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e fino al 31 dicembre 2020.

L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA

Con comunicato del 20 maggio 2020 il Presidente dell'ANAC ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della misura in questione, precisando che per stazioni appaltanti devono intendersi i soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. o), del D. lgs. n. 50/2016, vale a dire:

- le Amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a);



- gli Enti aggiudicatori di cui alla lettera e);
- i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f);
- gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g).

Nella nozione di operatori economici rientrano, invece, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti come sopra individuate.

I LIMITI TEMPORALI DELL'ESONERO

L'art. 65 del c.d. "Decreto Rilancio" circoscrive dal punto di vista temporale la sospensione dell'obbligo del versamento del contributo in questione facendo riferimento alle *"procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma" (19 maggio 2020) "e fino al 31 dicembre 2020"*.

Con il sopra menzionato comunicato dello scorso 20 maggio, l'ANAC si è altresì premurata di specificare cosa debba intendersi per **avvio della procedura di gara**.

Si è, pertanto, chiarito che per *"avvio della procedura"* si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio.

Conseguentemente, la contribuzione resta dovuta per le gare rispetto alle quali la pubblicazione del bando ovvero la trasmissione della lettera di invito sia avvenuta fino alla data del 18 maggio 2020.

GLI ADEMPIMENTI NON SOSPESI

A chiusura del proprio Comunicato, il Presidente dell'ANAC ha precisato che restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall'art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016.



GLI EFFETTI FINANZIARI

Sotto il profilo finanziario, il Governo ha stimato in 25 milioni di euro per l'anno 2020 gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, connessi all'attuazione di tale misura di sostegno.

L'art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020 precisa altresì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.